

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 49/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente;

visto il conto consuntivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché l'annessa relazione del Collegio dei revisori;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Benito Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Benito Caruso

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2008.

IL DIRIGENTE
(Dottoressa Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB),
PER L'ESERCIZIO 2006

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Profili ordinamentali	»	14
<i>a)</i> Istituzione dell'Ente	»	14
<i>b)</i> Funzioni istituzionali	»	14
<i>c)</i> Organizzazione dell'Ente	»	15
<i>d)</i> Compensi degli organi	»	16
<i>e)</i> Ordinamento contabile e vigilanza	»	17
2. La gestione previdenziale e assistenziale	»	20
<i>a)</i> Gli iscritti	»	20
<i>b)</i> Le prestazioni previdenziali	»	21
<i>c)</i> I contributi previdenziali	»	23
3. Il personale	»	25
4. Bilancio	»	28
<i>a)</i> Osservazioni sulla tenuta della contabilità	»	28
<i>b)</i> Analisi del conto economico	»	30
<i>c)</i> Lo stato patrimoniale	»	32
<i>d)</i> Rendimento degli investimenti	»	35
<i>e)</i> Il bilancio tecnico	»	36
5. Conclusioni	»	39

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), per l'esercizio 2006 ai fini della verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa.

L'Ente, costituito ai sensi del D.Legs. 10-2-1996, n. 103 per la tutela previdenziale della categoria dei professionisti autonomi, che esercitano la professione di biologo, ha reso il primo rendiconto di bilancio nell'esercizio 1998, con il quale è stata approvata anche la gestione iniziale, non a regime, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Con la precedente relazione, adottata con determinazione della Sezione controllo enti n. 25/2007 nell'adunanza del 17/4/2007 e trasmessa al Parlamento il 3/5/2007 (v. Atti parlamentari, XV Legislatura, Doc. XV n. 109) si è riferito sull'esito del controllo eseguito per l'esercizio 2005.

Nei prospetti della presente relazione sono riportati ai fini della opportuna comparazione anche i dati relativi ai due precedenti esercizi.

1. Profili ordinamentali

a) Istituzione dell'Ente

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, c. 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali.

In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato (secondo il modello già delineato dal decreto leg.vo 30 giugno 1994, n. 509), soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento sul controllo generale eseguito sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, assicurando la verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa (art. 3, c. 5 del D. Leg.vo n. 509 del 1994).

L'Ente risulta costituito con atti di fondazione del 31 gennaio 1997 e del 19 giugno 1997, con l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza; lo Statuto ed il Regolamento sono stati successivamente modificati ed integrati con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente in data 21 dicembre 1998.

b) Funzioni istituzionali

Nel quadro delle previsioni delle norme generali sulla previdenza per gli ordini professionali (D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509 e D. Leg.vo 10 febbraio 1996, n. 103) e delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle funzioni dell'Ente (Statuto, regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, altri regolamenti particolari), l'Ente persegue lo scopo di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatorie a favore degli iscritti, e cioè dei biologi iscritti all'Ordine Nazionale (previsto dalla L. 24 maggio 1967, n. 396), con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni, che regolano l'organizzazione dell'Ente.

Accanto a tali funzioni le norme istitutive prevedono anche la realizzazione di forme pensionistiche complementari (secondo le prescrizioni del D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124) e di provvidenze ed assistenza facoltative, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le prestazioni previdenziali, che l'Ente eroga a favore degli iscritti, prevedono le seguenti forme di tutela:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) l'assegno di invalidità;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- e) l'indennità di maternità.

Gli interventi assistenziali dell'Ente a favore degli iscritti prevedono anche l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali nei limiti dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Disposizioni particolari prevedono inoltre l'erogazione del supplemento di pensione, la perequazione automatica delle pensioni, la possibilità della contribuzione volontaria, il riscatto dei periodi di servizio precedenti, la disciplina delle condizioni di cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro.

Con deliberazione n. 3, adottata dal C.I.G. dell'Ente in data 18/7/2007, è stato approvato il Regolamento relativo alla gestione del patrimonio previsto dall'art. 16, c. 2, dello Statuto.

Con successiva delibera del C.d.A. del 19/12/2007 è stato approvato il Regolamento di assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti attivi ed i pensionati titolari di trattamento previdenziale.

c) Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, quale si desume dalle norme costitutive (Statuto e regolamenti esecutivi), prevede organi di indirizzo della gestione, organi deliberativi, organi di rappresentanza e gestione ed organi di controllo.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni cinque anni, ed ha funzioni di governo dell'ente, consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali concernenti le funzioni previdenziali, nella nomina del Collegio sindacale, nella determinazione del contenuto delle norme costitutive (Statuto e funzioni di previdenza), nell'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci; il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione e di revisione.

Rappresenta, pertanto, l'organo deliberativo a livello più elevato, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente. Il primo Consiglio di Indirizzo Generale è stato eletto in data 24 ottobre 1998. Il rinnovo del

Consiglio è avvenuto il giorno 10 novembre 2003, a seguito del procedimento di elezione tenutosi il giorno 19 ottobre dello stesso anno.

Il Consiglio di amministrazione, organo collegiale elettivo di durata quinquennale, è, invece, l'organo di gestione, che cura l'amministrazione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi predisposti dal Consiglio di indirizzo generale e delle direttive di coordinamento del Presidente del Consiglio stesso; quest'ultimo ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; assume inoltre con proprie determinazioni impegni ed obblighi già deliberati dal Consiglio. Il Primo Consiglio di amministrazione è stato proclamato eletto in data 23 ottobre 1998. In data 17 ottobre 2003 è stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, che è stato insediato il successivo 11 novembre dello stesso anno.

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente è il Collegio dei sindaci, che ha durata quinquennale ed è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale.

Esso si compone di cinque membri effettivi (più cinque supplenti), dei quali tre elettivi e due designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I membri del Collegio sono stati nominati con delibera del 24 ottobre 1998; successivamente le nomine sono state rinnovate con delibera del C.I.G. del 10/11/2003, lasciando invariati gli importi degli emolumenti e delle indennità accessorie. Anche i Ministeri vigilanti hanno provveduto a nominare i membri effettivi alla scadenza dei precedenti.

Le attribuzioni e le funzioni del Collegio dei Sindaci sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e ss.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari, che regolano la gestione dell'Ente.

d) Compensi degli organi

La spesa per i compensi dovuti ai componenti degli organi dell'Ente registra un incremento complessivo del 22,4%.

I compensi erogati al Presidente dell'Ente corrispondono a € 96.832 per il 2005 (compresa la corresponsione del gettone di presenza e l'importo I.V.A.) e ad € 132.606 per il 2006.

Il compenso per il Vice Presidente è stato di € 49.219 per il 2005 (compreso il compenso per il gettone di presenza e l'importo I.V.A.) e di € 90.144 per il 2006.